

# Il decreto banche/3

IL PEGNO NON POSSESSORIO

# Il bene concesso in garanzia può restare al debitore

**L'atto costitutivo deve riportare le indicazioni su creditori, debitori e terzi concedenti**

PAGINA A CURA DI  
**Angelo Busani**  
**Alberto Fornari**

Una svolta epocale nella materia delle garanzie rilasciabili a supporto della concessione di credito alle imprese (da parte non solo delle banche, ma anche dei normali fornitori), con la finalità di apprestare un maggior grado di protezione delle ragioni del creditore, in caso di inadempimento del debitore finanziato. Questo l'obiettivo che il Dl 59/2016 ha perseguito, introducendo nel nostro ordinamento il nuovo istituto del pegno non possessorio.

## Il pegno non possessorio

La novità rispetto alla tradizionale figura del pegno contenuta nel Codice civile, è che l'oggetto del pegno non possessorio rimane, appunto, nella disponibilità del debitore, il quale non viene spossessato, come

invece accade nel pegno ordinario: per costituire il pegno, non è dunque più necessario che si abbia la consegna della cosa al creditore (articolo 2786 del Codice civile) e la prelazione del creditore nella ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita del bene oggetto di pegno, non dipende più dal fatto che tale bene sia rimasto nel possesso del creditore (articolo 2787).

Per pegno non possessorio si intende dunque, più precisamente, il pegno concesso mediante atto scritto, pubblicato in un apposito registro (il «registro dei pegni non possessorio») tenuto con modalità informatiche dall'agenzia delle Entrate. Per effetto di questa pubblicità, il pegno non possessorio si costituisce, prendendo e diviene opponibile ai terzi (anche nel caso di procedure esecutive o concorsuali).

Peraltro, il pegno non possessorio, anche se anteriormente costituito ed iscritto, non è opponibile a chi abbia finanziato l'acquisto di un bene determinato, che sia destinato all'esercizio dell'impresa e sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo.

## Le condizioni

L'atto scritto recante il contratto costitutivo del pegno non possessorio deve, a pena di nullità, contenere

l'indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.

A sua volta, l'iscrizione del pegno nel registro delle Entrate deve indicare il creditore, il debitore, l'eventuale terzo datore del pegno, la descrizione del bene dato in garanzia e del credito garantito e, per il pegno non possessorio che garantisce il finanziamento per l'acquisto di un bene determinato, la specifica individuazione del bene medesimo. L'iscrizione ha una durata di 10 anni, rinnovabile per mezzo di una nuova iscrizione nel registro, effettuata prima della scadenza del decimo anno.

## Ambito di applicazione

Il pegno non possessorio è concedibile solo dagli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese e serve a garantire i crediti loro concessi, «presenti o futuri», «determinati o determinabili» (ma con specificazione dell'importo massimo garantito) inerenti all'esercizio dell'impresa e può essere impresso unicamente su:

- crediti derivanti l'esercizio dell'impresa o ad essa inerenti;
- beni mobili anche immateriali destinati all'esercizio dell'impresa

(con esclusione dei beni mobili registrati) «esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo».

A meno che il contratto di concessione del pegno non stabilisca diversamente, l'imprenditore che concede il pegno non possessorio è autorizzato a trasformare o alienare (nel rispetto della loro destinazione economica) i beni gravati da pegno: in tal caso, il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato, o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.

Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessorio, le facoltà spettanti al creditore di soddisfarsi sul bene dato in pegno, spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**L'escussione.** Se la consegna non avviene nei termini c'è la possibilità di fare istanza all'ufficiale giudiziario

# Cessione in 15 giorni dall'intimazione

Al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore dopo l'intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno (e previo avviso scritto agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto, nonché al debitore del credito oggetto del pegno) ha facoltà di procedere:

- alla vendita dei beni oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e con l'obbligo di restituire l'ecedenza al debitore. La vendita deve essere effettuata dal creditore tramite procedure competitive, anche mediante soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di non apprezzabile valore, da parte di operatori

esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati (l'operatore esperto è nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza, è designato dal giudice);

- alla escussione dei crediti oggetto

## IL PROBLEMA

Se l'oggetto da prelevare non è di immediata identificazione ci si può avvalere di un professionista

to di pegno fino a concorrenza della somma garantita;

- alla locazione del bene oggetto del pegno (sempre che ciò sia previsto nel contratto costitutivo del pegno e sia pubblicizzato nel registro dell'agenzia delle Entrate), imputando i canoni a sod-

disfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita;

- all'appropriazione dei beni oggetto del pegno (sempre che ciò sia previsto nel contratto costitutivo del pegno e sia pubblicizzato nel registro dell'agenzia delle Entrate), fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita.

Per permettere la soddisfazione del creditore, il datore della garanzia deve consegnare al creditore il bene mobile oggetto del pegno entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione, come sopra effettuata dal creditore stesso. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore (pur se non munito di titolo esecutivo e di precetto) può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario,

perché proceda all'impossessamento del bene oggetto del pegno.

L'ufficiale giudiziario, qualora il bene da apprendere non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore (e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore e comunque a carico del medesimo), di un esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione, o di alienazione poste in essere dal debitore.

Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, anche mediante l'esame di scritture contabili, i crediti del datore della garanzia i quali, una volta rinvenuti, sono riscossi dal creditore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IN VETRINA



### BANCA DATI MODELLO TECNICI24

Tecnici 24 è organizzato in sedici moduli tematici, tra i quali scegliere e costruire la tua banca dati personalizzata. Ciascun modulo offre un panorama completo della materia, dagli aspetti normativi a quelli tecnici, fiscali e gestionali. Un nuovo sistema di consultazione on line da comporre sulle tue esigenze. Intuitivo, facile e veloce. Per informazioni: <http://www.tecnici24.ilsole24ore.com>



### COLLANA SUI SEGRETI DELLA MEDIAZIONE

Tecniche di mediazione è una collana rivolta ad esplorare i vari profili di questo affascinante strumento: sostanziali e formali, normativi e giurisprudenziali, nazionali e internazionali. Una delle novità degli ultimi anni, ad esempio, è la consapevolezza del ruolo che può svolgere un terzo nel favorire l'incontro della volontà negoziale tra due persone [www.mediazione.ilsole24ore.com](http://www.mediazione.ilsole24ore.com)



### PLUS PLUS 24 DIRITTO SVOLTA A 360 GRADI

PlusPlus 24 Diritto è molto più di una banca dati, è lo strumento che cambia il modo di lavorare di avvocati e professionisti dell'area giuridica. Completo: tutto il patrimonio informativo del Sole 24 Ore. Innovativo: un motore di ricerca semplice e rivoluzionario. Su misura: personalizzabile sui bisogni del professionista. [www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com](http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com)